

ANNO CXII, 2014

N. 2

RIVISTA
DEL
DIRITTO COMMERCIALE
E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI

Fondatori

ANGELO SRAFFA e CESARE VIVANTE

Direttori

C. ANGELICI G. B. FERRI A. GAMBINO
G. GUIZZI P. RESCIGNO

Già diretta da

ALBERTO ASQUINI - GIUSEPPE VALERI - LORENZO MOSSA -
ALFREDO DE GREGORIO - PAOLO GRECO - MARIO ROTONDI -
ANGELO DE MARTINI - LUIGI MENGONI - SALVATORE SATTI -
GIUSEPPE FERRI - ROSARIO NICOLÒ - BERARDINO LIBONATI -
PAOLO FERRO-LUZZI



PICCIN

IL RECESSO DEL SOCIO ED IL SUO "MOMENTO" *

SOMMARIO: 1. Gli incerti tempi del recesso... - 2. (segue) ...ed i suoi "momenti". - 3. Il momento di efficacia del recesso: l'opinione prevalente, i dubbi e le incertezze della prassi. - 4. Gli argomenti della tesi dell'efficacia differita. Critica. - 5. (Segue). Il falso postulato della continuità derivativa nella titolarità della partecipazione. - 6. Ulteriori critiche. - 7. Le ragioni d'indole testuale dell'opposta tesi dell'efficacia immediata... - 8. (segue): ...ed il suo fondamento funzionale, alla stregua degli interessi in gioco. - 9. Considerazioni conclusive in punto di salvaguardia dell'interesse del recedente.

1. Del recesso del socio di società di capitali, pur così diffusamente regolato ed indagato, quale tassello essenziale del novellato equilibrio di diritti e tutele delle minoranze, incerti tuttora appaiono - ad un decennio dalla riforma del diritto societario - *tempi* e, soprattutto, *momenti*.

Insicuro è, ad esempio e quanto ai *tempi*, il termine entro cui esercitare il recesso del socio di s.r.l. nelle ipotesi legali (quelle per cui il recesso compete "in ogni caso", a norma dell'art. 2473, comma 1, c.c.), ove l'atto costitutivo nulla determini al riguardo¹: manca qui infatti una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 2437-bis, comma 1, c.c., in tema di s.p.a., ove peraltro resta comunque problematica l'individuazione del *dies a quo* ancorato, per fatti diversi da deliberazioni, al dato della loro conoscenza da parte del socio².

Così come incerto è il tempo entro cui poter adottare le misure per legge preclusive del recesso o, se già esercitato, della sua efficacia, revocando la delibera che lo legittimi o sciogliendo la società (artt. 2437-bis, comma 3, e 2473, comma 5, c.c., rispettivamente per s.p.a. e s.r.l.), non essendo indicato il giorno di decorrenza dei previ-

(*) Destinato agli *Studi in onore di Pietro Abbadessa*.

(1) Cfr. al riguardo, sui limiti dell'applicabilità analogica della disciplina dettata per le s.p.a. dall'art. 2437-bis, comma 1, c.c., ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, t. 1°, in *Il cod.civ.Comm.*, diretto da Schlesinger e Busnelli, Milano, 2010, p. 811 ss.

(2) Talora inteso come conoscibilità secondo diligenza, onde scongiurare le incertezze di una lettura in chiave fattuale e psicologica: cfr. VENTORUZZO, *I criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso*, in *Riv.soc.*, 2005, p. 353.

sti 90 giorni in tema di s.p.a.³, e mancando perfino qualsiasi termine per le s.r.l.⁴.

Del pari tutt'altro che chiarito è, ancora (e con particolare delicatezza, attenendo ad un profilo cruciale per il significato e l'efficacia stessa del rimedio), il tempo entro cui debba attuarsi il rimborso delle partecipazioni del recedente: quanto alle s.p.a., in particolare, l'art. 2437-*quater*, comma 5, c.c., non precisa se le modalità eventuali del rimborso mediante acquisto delle partecipazioni da parte della società, o ulteriormente della riduzione del capitale o della delibera di scioglimento, si collochino all'interno o al di fuori del termine di 180 giorni dalla comunicazione, ivi indicato per il collocamento presso i soci o i terzi; e se la prima soluzione parrebbe prescelta dall'art. 2474, comma 4, c.c., quanto alle s.r.l., dove il diritto ad un rimborso entro 180 giorni dalla comunicazione è enunciato in chiave generale rispetto alle varie modalità attuative⁵, dubbio rimane per entrambi i tipi sociali come adattare la stessa decorrenza (a partire dalla *comunicazione* del recesso) alle ipotesi legali di recesso *ad nutum* con obbligo di preavviso di altrettanti giorni 180, che compete in caso di società a tempo indeterminato, sia s.p.a. (art. 2437, comma 3, c.c.) che s.r.l. (art. 2473, comma 2, c.c.).

2. Come e forse più dei *tempi*, sono anche i *momenti*, istanti temporali di riferimento per il determinarsi di effetti giuridici del recesso, ad essere oggetto di perdurante incertezza.

(3) Tale *dies a quo* coinciderebbe con lo scadere del termine per l'esercizio del recesso per PACIELLO, *sub art. 2437 bis*, in *Società di capitali. Commentario*, II, a cura di Niccolini-Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, p. 1119; VENTORUZZO, *I criteri di valutazione*, cit., p. 359; CORSI, *Il momento di operatività del recesso nelle società per azioni*, in *Giur.comm.*, 2005, I, p. 319 nt. 12; DI CATALDO, *Il recesso del socio di società per azioni*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso*, diretto da Abbadessa e portale, 3, Torino, 2007, p. 247; con la data della deliberazione per CALLEGARI, *sub art. 2437 bis*, in *Il nuovo diritto societario*, Comm. diretto da Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, Bologna, 2004, p. 1418; con la data dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese per CALANDRA BUONAURA, *Il recesso del socio di società di capitali*, in *Giur.comm.*, 2005, I, p. 309 nt. 33.

(4) Termine che viene allora da alcuni individuato nei 180 giorni concessi per il rimborso della partecipazione oggetto di recesso: cfr. GALLETTI, *sub art. 2473*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, III, Padova, 2005, 1915; VENTORUZZO, *Recesso da società a responsabilità limitata e valutazione della partecipazione del socio recedente*, in *Nuova giur.civ.comm.*, 2005, II, p. 458. CIOCCA, *Il recesso del socio delle società a responsabilità limitata*, in questa *Rivista*, 2008, I, p. 206.

(5) Estende la soluzione anche alle s.p.a. CALANDRA BUONAURA, *op.cit.*, p. 310.

È questo il caso, anzitutto, del *momento* di riferimento per la determinazione del valore di liquidazione delle partecipazioni da rimborsare. Riguardo alle s.p.a., tale valore – com'è noto – va determinato e reso conoscibile ai soci nei quindici giorni precedenti la data dell'assemblea, nel cui ordine del giorno figureranno le deliberazioni legittimanti il rimedio (art. 2437-ter, comma 5, c.c.); ma, fermo restando il carattere *ex ante* di tale valutazione, per ciò stesso necessariamente riferita ad un momento che preceda il possibile impatto della divisata deliberazione sul valore della società e delle relative partecipazioni, non risulta precisato il tipo di riferimento temporale a ritroso, a quale cioè istante, giorno, mese o periodo fare capo (il che potrebbe dimostrarsi, in concreto, tutt'altro che indifferente per chi recede), salvo che per le azioni quotate nei mercati regolamentati, ove è previsto l'aggancio al prezzo medio di chiusura dell'ultimo semestre, anteriore alla pubblicazione o ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sede della delibera "cruciale" (art. 2437-ter, comma 3).

D'altra parte, l'ancoraggio temporale (istantaneo) prescelto per detta valutazione in tema di s.r.l. – riferita al valore di mercato del patrimonio sociale "al momento della dichiarazione di recesso" (di nuovo, un *momento* rilevante del recesso) – appare tutt'altro che soddisfacente ed incontrovertibile, nella misura in cui sembra disattendere, per il fatto di non riferirsi ad un momento *ex ante* come per le s.p.a., l'istanza forte di tenere immune il recedente dall'impatto pregiudizievole delle decisioni sociali cui, con l'esercizio stesso del rimedio, intenda sottrarsi⁶.

Sia per le s.p.a. che per le s.r.l., inoltre, resta incerto il momento di riferimento della valutazione della quota, quanto ai casi di recesso da società contratta a tempo indeterminato, di cui agli artt. 2437, comma 3, e 2473, comma 2, c.c., per i quali nulla è espressamente previsto al riguardo; dovendo peraltro lo stesso momento della dichiarazione di recesso – in difetto qui di un fatto societario anteriore, cui il rimedio funga da reazione – coordinarsi con il differimento di efficacia connesso al preavviso legale di almeno 180 giorni⁷.

(6) Dal che la proposta interpretativa per cui, anche nelle s.r.l., "non si dovrà tener conto, nella valutazione della quota del recedente, degli effetti di operazioni societarie che rappresentano il presupposto che ha legittimato il recesso, quale ad esempio una fusione, o che a tale presupposto sono indissolubilmente legate": cfr. VENTORUZZO, *Recesso da società a responsabilità limitata*, cit., p. 468.

(7) Sulla questione in tema di s.r.l. cfr. MALTONI, *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, in *Notariato*, 2003, p. 312, per il quale occorrerebbe comunque riferirsi alla data della dichiarazione di recesso, malgrado il rischio

Non meno dubbio è del resto se e fino a quale (ancora una volta) *momento* la dichiarazione di recesso possa essere revocata dal socio, o se e quando la sua scelta debba invece giudicarsi irreversibile⁸.

3. Ciò che però più di tutto perdura come vero, insidioso enigma è il *momento* di efficacia del recesso, in termini di definitiva perdita da parte del recedente della sua qualità di socio e insieme dei connessi diritti sociali (ove il venir meno dell'una, come si vedrà, non necessariamente coincide, nelle opinioni in campo, con la privazione degli altri) al di là del diritto residuo al rimborso, tenuto conto del travagliato *iter* che separa (di nuovo) il *momento* della ricezione della dichiarazione di recesso da parte della società da quello dell'effettivo versamento al socio del valore di liquidazione delle sue partecipazioni.

È questo, in fondo, del recesso – inteso come rimedio principe delle prerogative appartenenti alla sfera dell'*exit* del socio – in qualche modo *il momento*; e su di esso si vuole qui concentrare l'attenzione.

Al riguardo, si era già formata in diritto previgente e resiste, pur dopo l'ultima riforma, come di gran lunga prevalente la tesi – malgrado la sostanziale ambiguità dei dati normativi disponibili, sia di vecchio che di nuovo conio⁹ – secondo cui la cessazione della qualità di socio del recedente avrebbe luogo non già con la comunicazione del recesso alla società, secondo i principi generali in tema di dichiarazioni unilaterali recettizie, *ex art.* 1334 c.c.; bensì solo in un momento successivo¹⁰, variamente collocato, a seconda delle opinioni, lungo l'accidentato lasso temporale che intercorre fino alla liquidazione della

che ne consegue, per il tempo corrispondente al preavviso legale, di un disallineamento fra esercizio dei diritti e titolarità dell'interesse, sotto forma "di un comportamento idoneo a favorire operazioni non dettate dall'interesse sociale, e quindi potenzialmente pericolose, in quanto poste in essere da un soggetto che vede cristallizzato il valore della partecipazione ad un momento anteriore alla cessazione del rapporto sociale e che quindi non corre più alcun pericolo patrimoniale": rischio che per l'A. potrebbe essere disinnescato dalla società, nel cui interesse il preavviso è previsto, nel senso di rinunciarvi.

(8) Sulla questione cfr. PACIELLO, *op.cit.*, p. 1121, e VENTORUZZO, *I criteri di valutazione*, cit., p. 358.

(9) Ne dà atto DI CATALDO, *op.cit.*, p. 253.

(10) Secondo GALLETTI, *Il recesso nelle società di capitali*, Milano, 2000, p. 461, prima della riforma del diritto societario del 2003 a prevalere sarebbe stata invece l'opposta tesi di cui più avanti nel testo, ma senza poter elencare le relative opinioni in quanto per lo più non "esplicite" (cfr. *ivi*, nt. 37).

partecipazione, secondo le modalità del trasferimento o rimborso; lasso temporale in cui, per ciò stesso, il recedente continuerebbe a godere, almeno in linea di principio, dei diritti sociali ¹¹.

(11) Cfr. CHIOMENTI, *Revocabilità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo di cui all'art. 2437 c.c. in presenza di dichiarazioni di recesso dalla società*, in questa *Rivista*, 1996, II, p. 418 s.; GRIPPO, *Il recesso del socio*, in *Tratt. delle s.p.a.*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 6, t. 1, Torino, 1998, p. 181 ss.; PRESTI, *Questioni in tema di recesso nelle società di capitali*, in *Giur.comm.*, 1999, I, 100 ss.; NOTARI, *sub art. 131*, in *La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della Finanza*, a cura di Marchetti e Bianchi, Milano, 1999, p. 1136 ss.; GALLETTI, *Il recesso nelle società di capitali*, cit., p. 465 ss.; CARMIGNANI, *sub art. 2437*, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli e Santoro, II, Torino, 2003, p. 886 ss.; MASTURZI, *sub art. 2473*, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli e Santoro, III, Torino, 2003, 90; RORDORF, *Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma*, in *Società*, 2003, p. 929; VICARI, *Gli azionisti nella fusione di società*, Milano, 2004, p. 339; MAGLIULO, *Il recesso e l'esclusione*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di Caccavale e a., Milano, 2004, p. 236; CALLEGARI, *op.cit.*, p. 1413 ss.; PACIELLO, *op.cit.*, p. 1120 ss.; VENTORUZZO, *I criteri di valutazione*, cit., p. 357 ss.; ID., *Recesso da società a responsabilità limitata*, cit., p. 458; GALLETTI, *sub art. 2437*, cit., p. 1560 s.; CALANDRA BUONAURA, *op.cit.*, p. 308 ss.; ANNUNZIATA, *sub art. 2473*, in *Società a responsabilità limitata*, a cura di Bianchi, nel *Comm. alla riforma delle società*, diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2008, p. 530; REVIGLIONE, *Il recesso nella società a responsabilità limitata*, Milano, 2008, p. 301 ss.; ID., *sub art. 2473*, in *Cod.comm. delle società*, a cura di Abriani e Stella Richter, Torino, 2010, p. 1906; CARDARELLI, *Commento a App. Milano, 21 aprile 2007*, in *Società*, 2008, 1126; CIOCCA, *Il recesso del socio delle società a responsabilità limitata*, cit., 209; CERRATO, *Il diritto di recesso*, in *Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009*, *Comm.* diretto da Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, Bologna, 2009, p. 825; CAGNASSO, *Il recesso*, in *AA.Vv., Le società per azioni*, in *Tratt.dir.comm.*, diretto da Cottino, IV, Padova, 2010, p. 965; ZANARONE, *op.cit.*, p. 821 s.; DI SABATO, *Diritto delle società*, 3^a ed. a cura di Blandini, Milano, 2011, p. 464; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, 2. *Diritto delle società*, 8^a ed. a cura di M. Campobasso, Torino, 2012, p. 511; ROSAPEPE, in *AA.Vv., Diritto delle società. Manuale breve*, 5^a ed., Milano, 2012, p. 421; DELLI PRISCOLI, *Delle modificazioni dello statuto. Diritto di recesso*, in *Cod.civ. Comm.*, diretto da Schlesinger e Busnelli, Milano, 2013, p. 131 s. In giurisprudenza cfr. App. Milano, 21 aprile 2007, in *Società*, 2008, p. 1121.

Nel senso invece dell'efficacia immediata del recesso, dal momento della ricezione della dichiarazione da parte della società, cfr.: DE ANGELIS, *Esercizio del diritto di recesso e cessazione dello status socii*, in *Società*, 1994, p. 1227; NOBILI-SPOLIDORO, *La riduzione del capitale sociale*, in *Tratt. delle s.p.a.*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 6, t. 1, Torino, 1998, p. 441; MALTONI, *op.cit.*, 311; TANZI, *sub art. 2473*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di Niccolini-Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, p. 1538, peraltro con la dubbia precisazione secondo cui il recedente "perde la qualità di socio, ma non la titolarità della partecipazione"; CORSI, *op.cit.*, p. 317 ss.; SALAFIA, *Il recesso del socio e l'impugnazione della delibera che lo giustifica*, in *Società*, 2011, p. 789 ss.; MECATTI, *Commento a App. Napoli 11.1.2011*, in *Società*, 2011, p. 1160 ss.; G.A.M. TRIMARCHI, *Il recesso del socio dai tipi societari capitalistici e applicativi notari-*

Non si tratta peraltro di una tesi monolitica, ma di un fronte variegato e diviso – pur nell'unità dell'assunto di fondo, circa la non immediatezza dell'effetto risolutivo del rimedio sul rapporto partecipativo del socio – in opinioni divergenti su punti fondamentali del problema:

– sia quanto alla individuazione del *momento* della predicata efficacia differita del recesso (rispetto alla sua comunicazione), talora colto per le s.p.a. nello scadere del termine di 90 giorni¹², di cui all'art. 2437-*bis*, comma 3, utile per la revoca della deliberazione che ha dato luogo al recesso o per la delibera di scioglimento della società, con pari effetto preclusivo dell'*exit* (termine come detto non previsto per le analoghe misure adottabili nelle s.r.l. ex art. 2473, comma 5, c.c., ove allora dovrebbe coincidere con i 180 giorni concessi per attuare il rimborso); talaltra individuato nello scadere dei 180 giorni dalla comunicazione del recesso (o, in caso di deliberata riduzione del capitale entro lo stesso termine, nel momento della sua eseguibilità per mancata o superata opposizione dei creditori)¹³; ovvero ancora rinviato invece all'istante finale in cui ha comunque luogo l'acquisto o il rimborso delle partecipazioni in questione¹⁴;

– sia riguardo alla identità dei diritti sociali esercitabili dal recedente, nel periodo come sopra ipotizzato tra comunicazione ed efficacia del recesso (periodo di una fattispecie procedimentale¹⁵, nel quale

li, in *Studi e materiali*, 2012, 525 ss. In giurisprudenza v. Trib. Orvieto, 18 febbraio 1994, in questa *Rivista*, 1996, II, p. 411, e in *Società*, 1994, p. 1226; Trib. Roma, 11 maggio 2005, in *Vita Not.*, 2006, p. 323, e in *Società*, 2006, p. 54; Trib. Trapani, 21 marzo 2007, in *Giur. comm.*, 2009, II, p. 524; Trib. Pavia, 5 agosto 2008, in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>; Trib. Napoli, 11 gennaio 2011, in *Società*, 2011, p. 1152 ss. (ma riconoscendo in via d'eccezione al socio la legittimazione ad impugnare la decisione sociale a fondamento del recesso).

Richiamata talora quale precedente da ognuno dei due orientamenti suddetti, è in realtà incerta la posizione espressa da Cass., 19 marzo 2004, n. 5548, pubblicata fra l'altro in *Giur. it.*, 2004, p. 1660, e in *Società*, 2004, p. 711, secondo cui per un verso "Il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi ed a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria"; per altro verso sarebbe "condivisibile l'opinione di chi reputa perdurante la qualità di socio del receduto fino al momento in cui sia concluso il procedimento di liquidazione e rimborso della quota".

(12) Cfr. DI CATALDO, *op.cit.*, p. 253 s.; DI SABATO, *op.cit.*, p. 464; e, sembra, DELLI PRISCOLI, *op.cit.*, p. 132 nt. 26.

(13) Cfr. CALANDRA BUONAURO, *op.cit.*, p. 310.

(14) Cfr. GRIPPO, *op.cit.*, 183; GALLETTI, *Il recesso nelle società di capitali*, cit., p. 470 ss.; CALLEGARI, *op.cit.*, p. 1415.

(15) Gfr. GALLETTI, *op.ult.cit.*, p. 465; PACIELLO, *op.cit.*, p. 1121; VENTORUZZO, *I criteri di valutazione*, cit., p. 357; CALLEGARI, *loc.ult.cit.*

il recedente sarebbe, per così dire, "incamminato" all'uscita, senza sicura facoltà di invertire il suo passo, a seconda dell'opinione che si abbia circa la reversibilità della dichiarazione di recesso ed il suo termine ultimo ¹⁶⁾, da taluno riconosciuti come spettanti senza limiti ¹⁷⁾, da socio *pleno jure* cioè, da altri selezionati invece a seconda della causa che ha dato luogo al recesso ("istantanea" o "procedimentale") ¹⁸⁾, o circoscritti al solo versante dei diritti amministrativi con esclusione di quelli patrimoniali ¹⁹⁾, o comunque limitati sulla base di valutazioni di compatibilità con la precarietà della posizione assunta dal socio ²⁰⁾, ovvero ancora subordinati ad una ponderazione caso per caso di *legittimità* (ferma invece una piena *legittimazione* astratta) ²¹⁾, alla stregua della clausola generale di buona fede o della disciplina dei conflitti di interesse ²²⁾,

– sia infine con riferimento all'impatto dello scioglimento successivo della società, nei vari casi in cui lo stesso è possibile (entro i 90

(16) Cfr. PACIELLO, *op.cit.*, p. 1121, per la revocabilità del recesso fino al momento in cui si realizzi il rimborso della partecipazione.

La dichiarazione sarebbe invece revocabile fino allo scadere dei termini per esercitare il recesso per VENTORUZZO, *I criteri di valutazione*, cit., p. 358; ID., *Recesso da società a responsabilità limitata*, cit., p. 459; GALLETTI, *Il recesso nelle società di capitali*, cit., p. 491 ss.; ID., *sub art.* 2437, cit., p. 1559; DI CATALDO, *op.cit.*, p. 245; ed in giurisprudenza per Cass., 19 marzo 2004, n. 5548, cit.

Ancora, il recesso potrebbe revocarsi entro lo stesso termine per l'adozione da parte della società delle decisioni preclusive, di cui agli artt. 2437-*bis*, comma 3, e 2473, comma 5, c.c., secondo CARMIGNANI, *op.cit.*, p. 888; GALLETTI, *sub art.* 2473, cit., 1915; e Trib. Roma, 11 maggio 2005, in *Vita Not.*, 2006, p. 323, e in *Società*, 2006, p. 54.

Il recesso diverrebbe invece irreversibile una volta pervenuta la dichiarazione alla società per TANZI, *op.cit.*, p. 1538; CALLEGARI, *op.cit.*, p. 1416; ZANARONE, *op.cit.*, p. 827; DELLI PRISCOLI, *op.cit.*, 131; MARASA, *sub artt.* 2437-2437 *quinquies*, in *Comm. romano al nuovo dir.soc.*, diretto da D'Alessandro, II, t. 2, Padova, 2011, p. 794; Trib. Trapani, 21 marzo 2007, in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>.

(17) Cfr. DI CATALDO, *op.cit.*, p. 254; GALLETTI, *Il recesso nelle società di capitali*, cit., p. 471 ss.; REVIGLIONE, *Il recesso nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 304 ss.; ID., *sub art.* 2473, cit., p. 1906; ZANARONE, *op.cit.*, p. 822 ss.

(18) Cfr. ANNUNZIATA, *op.cit.*, p. 531.

(19) Cfr. CALANDRA BUONAURA, *op.cit.*, p. 311 s., nel senso che i diritti patrimoniali "rimangono momentaneamente sospesi o 'congelati' in attesa dell'esito del procedimento di liquidazione, con possibilità allora di essere esercitati successivamente qualora non intervenga la cessazione del vincolo sociale".

(20) Cfr. NOTARI, *op.cit.*, p. 1136 ss.

(21) Cfr. VENTORUZZO, *I criteri di valutazione*, p. 357 s., testo e nt. 124; CALANDRA BUONAURA, *op.cit.*, p. 313.

(22) Cfr. CALANDRA BUONAURA, *loc.ult.cit.*,

giorni dalla comunicazione, *ex art. 2437-bis*, comma 3, nelle s.p.a. – e forse entro i 180 giorni dalla stessa, *ex art. 2473*, comma 5, c.c., nelle s.r.l. – per scelta degli altri soci preclusiva del recesso; o di nuovo per scelta degli altri soci, alternativa alla riduzione del capitale sociale, in caso di mancato collocamento presso soci o terzi delle partecipazioni del recedente ed impossibilità di acquisto da parte della società per assenza di utili e riserve disponibili, *ex art. 2437-quater*, comma 6, c.c.; o ancora in caso di accoglimento dell'opposizione dei creditori alla riduzione deliberata, in alternativa all'ipotesi di scioglimento testé menzionata, ai sensi degli artt. 2437-quater, comma 7, e 2473, comma 4, ultimo periodo, c.c.), rispetto al già comunicato recesso; se cioè in tutti i casi lo scioglimento della società risulti idoneo a riallineare la posizione del recedente a quella degli altri soci, nel senso della sua postergazione quale *residual claimant* rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali, o se invece ciò valga solo per lo scioglimento precocemente deliberato (per le s.p.a., nei 90 giorni successivi al recesso) con intento ed effetto su questo – come visto – preclusivo.

In questo quadro, se tende ragionevolmente ad escludersi che il socio "in uscita" possa riscuotere utili ripartiti nel periodo, essendo le sue spettanze patrimoniali concentrate per legge in sede di rimborso, dubbia è invece la sua legittimazione a partecipare alle stesse suindicate decisioni (revoca della delibera o scioglimento) che potrebbero precludere il suo recesso²³, onde contrastarle (con rischi evidenti di conflitto rispetto all'interesse sociale²⁴), così come ad impugnare le decisioni illegittime assunte *medio tempore*²⁵, lungo il piano inclinato, cioè, che conduce al traguardo della (ritenuta) efficacia differita del rimedio.

Facile è tuttavia constatare, tenuto conto del prevalere di una simile tesi di fondo e delle sue interne sottovarianti, le conseguenze in punto di incertezza sulla prassi societaria, dubbiosa dopo ogni comunicazione di recesso se convocare o no il recedente ai consessi decisionali; se e come ammetterlo al voto (un voto che verrebbe singolarmente esercitato da chi non può più risentirne i riflessi patrimoniali, con conseguente disattivazione di ogni consueta garanzia razionale di cor-

(23) Legittimazione ammessa da DI CATALDO, *op.cit.*, p. 254.

(24) Cfr. CORSI, *op.cit.*, p. 318.

(25) Cfr. NOTARI, *op.cit.*, p. 1138, con distinguo in punto di interesse ad agire. Secondo SALAFIA, *op.cit.*, p. 790 s., sarebbe facoltà del socio sottoporre la propria dichiarazione di recesso alla condizione sospensiva dell'accertamento giudiziale della validità della delibera che vi ha dato causa.

retto esercizio); se ad esempio riconoscere al socio di s.r.l. receduto, ma non ancora rimborsato, il diritto di controllo di cui all'art. 2476, comma 2, c.c.²⁶; se al recedente possano essere richiesti i versamenti ancora dovuti sulle partecipazioni a lui intestate²⁷; in qual modo trattare e regolare eventuali utili, così come anche altre spettanze di profilo anche solo parzialmente patrimoniale (quali diritti di opzione o di prelazione), che siano riferibili alle partecipazioni per le quali è stato comunicato il recesso, nella misura in cui le stesse debbano considerarsi tuttora, e fino al momento del supremo ...*exit*, nella titolarità del socio con ogni connessa componente amministrativa e patrimoniale. Un'incertezza cui ci si ingegna talora di porre riparo con espedienti, che accade di osservare nella pratica societaria, come il rilascio da parte del recedente di deleghe al voto a soggetto indicato dalla società oppure (il che è, nella sostanza, lo stesso) dai suoi soci di riferimento, che a ciò lo sollecitino dietro rinuncia a contestazioni sulla legittimità del recesso e promessa di tempestivo adempimento agli obblighi di liquidazione, nonché su impegno del delegato a non esercitare il voto in modo che possa risultare pregiudizievole al recedente (salvo capire come ciò sia ipotizzabile, visto che il socio è, come detto, ormai economicamente disinteressato a fatti successivi alla sua dichiarazione di uscita dalla compagine): con il rischio di una spirale di contestazioni successive sulle modalità di esercizio del voto delegato.

Tutto ciò considerato, v'è n'è più che abbastanza per ritenere ben giustificata la verifica critica attuale della fondatezza di una tesi – già da altri non da lungi messa in forse²⁸ – tanto gravida di riflessi in chiave di dubbi e incertezze della prassi. Per far ciò, converrà passare in pur breve rassegna gli argomenti addotti a suo supporto, per saggiarne la tenuta e la possibilità di superamento, sì da riattivare (se non altro) il dibattito su un problema che così largamente inquieta, e con cruciali interrogativi, la prassi.

4. A ben vedere, il principale argomento addotto dai fautori dell'impostazione qui discussa è che il differimento dell'efficacia del recesso, rispetto al momento della sua comunicazione, meglio realizzerebbe l'interesse del socio che recede²⁹, alla cui tutela è ispirato il rimedio.

(26) Questione risolta negativamente da un'ordinanza del Trib. Arezzo, 16 novembre 2004, in *Corr. del Merito*, 2005, 3, p. 279, in base alla ritenuta efficacia estintiva immediata del recesso.

(27) Sul che cfr. CORSI, *op.cit.*, p. 318, testo e nt. 5.

(28) Cfr. CORSI, *op.cit.*, p. 317 ss.

(29) Cfr. PACIELLO, *op.cit.*, p. 1121.

In particolare, si consentirebbe così al recedente anzitutto di prendere parte, avendovi un interesse (da considerarsi) meritevole di tutela³⁰, a quelle stesse decisioni, in ordine alla revoca della precedente deliberazione o allo scioglimento della società, che ove assunte (nelle s.p.a., nei 90 giorni successivi alla comunicazione di esercizio del rimedio) potrebbero vanificare il recesso, e che sarebbe "iniquo" far subire al socio senza potervi concorrere. Secondo l'opinione più estesa, l'interesse del recedente all'esercizio dei diritti amministrativi dovrebbe comunque riconoscersi (anche decorso l'anzidetto termine di 90 giorni fissato per le società azionarie) fino al momento del rimborso finale, quantomeno relativamente a quelle decisioni *medio tempore* assunte, idonee a pregiudicare la sua aspettativa alla liquidazione della partecipazione³¹. La soluzione prescelta, in tal senso, militerebbe per l'adeguatezza della tutela offerta al socio dal rimedio, in base all'assunto per cui, più differito (nel senso di più prossimo all'effettivo rimborso) è il momento dell'uscita effettiva del recedente, e più diritti gli si riconoscono *medio tempore*, maggiore e più energica è la sua tutela.

Rispetto ad una simile valutazione orientata dalla ritenuta sintassi degli interessi in gioco, fungerebbe da (mero) conforto – almeno per la tesi del differimento dell'efficacia del recesso al decorso dei primi 90 giorni dalla sua comunicazione – la già più volte richiamata disciplina, che sancisce la precarietà, sia pure nelle s.p.a. temporalmente limitata, del recesso, nel prevederne la possibile sterilizzazione da parte della maggioranza assembleare, con la revoca della deliberazione che vi ha dato causa o con lo scioglimento della società. Vi si aggiunge, per la tesi dell'ulteriore e generale differimento di efficacia fino al rimborso finale, un argomento relativo alla tutela dei creditori sociali, di cui dovrebbe salvaguardarsi fino alla fine l'interesse a veder postergata la pretesa del recedente al rango di residualità proprio degli altri soci³², interesse cui sarebbe funzionale il rimedio dell'opposizione alla eventuale riduzione del capitale sociale (in caso di mancato trasferimento delle partecipazioni o loro acquisto da parte della società).

Sennonché della persuasività di simili considerazioni sembra potersi dubitare.

In primo luogo, non va dimenticato come quello di cui si discute sia essenzialmente un rimedio al servizio dei soci di minoranza, onde mitigare l'applicazione del principio maggioritario, garantendo loro

(30) Cfr. DI CATALDO, *op.cit.*, p. 254.

(31) Cfr. CALANDRA BUONAURA, *op.cit.*, p. 313.

(32) Cfr. CALANDRA BUONAURA, *op.cit.*, p. 309.

l'*exit* "anche quando non hanno il potere di impedire l'assunzione della decisione che non condividono" ³³, e che valga ad alterare "le basi originarie del contratto di investimento" ³⁴. In quest'ottica, perde rilievo l'istanza di consentire al recedente la partecipazione a decisioni – a partire da quelle *preclusive* del recesso – che prescindono dal suo minoritario apporto deliberativo ³⁵, a meno di perseguire ingenua virtù (in termini di retorica della ponderazione e reciproca possibilità di persuasione) del dibattito endoassembleare; mentre, qualora il voto del socio in questione fosse determinante per l'assunzione delle indicate deliberazioni, la sua legittimità in rapporto all'interesse sociale sarebbe così tutta da valutare, da sconsigliare pieghe interpretative sol dettate dal fine, nella consapevole assenza di basi normative sicure, di consentire un voto siffatto.

Né le disposizioni in tema di possibili misure – revoca della precedente deliberazione o scioglimento della società – *preclusive* del recesso appaiono arrecare un supporto univoco alla tesi in commento, nel senso di autorizzare a leggere la stessa disciplina in guisa che l'efficacia del recesso sia sospensivamente condizionata alla mancata attivazione delle contromisure di cui agli artt. 2437-*bis*, comma 3, e 2473, comma 5, c.c. ³⁶; militando anzi il mero dato testuale, con il discorrere di possibile *privazione di efficacia* del recesso in precedenza esercitato, nel senso di presupporre un'efficacia già di per sé immediatamente acquisita. Dal che piuttosto un argomento, almeno per le s.p.a. ove è stabilito il termine di 90 giorni per l'adozione delle contromisure predette, nel senso che lo scioglimento deliberato (o prodotto dall'accoglimento dell'opposizione dei creditori all'eventuale riduzione di capitale al servizio del rimborso) dopo tale termine non sia più idoneo ad interferire col recesso, sicché il recedente partecipi alla liquidazione ormai come terzo creditore, non come socio ³⁷.

(33) Cfr. PRESTI-RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, 6^a ed., Bologna, 2013, p. 523.

(34) Così da ultimo MAUGERI-FLEISCHER, *Problemi giuridici in tema di valutazione delle azioni del socio recedente; un confronto tra diritto tedesco e diritto italiano*, in *Riv.soc.*, 2013, p. 85.

(35) Cfr. CORSI, *op.cit.*, p. 318.

(36) Per questa lettura v. VENTORUZZO, *I criteri di valutazione*, p. 357.

(37) In senso contrario cfr. PACIELLO, *op.cit.*, p. 1122, per il quale "l'art. 2437-*quater* opera un duplice richiamo allo scioglimento, imponendo una valutazione unitaria della funzione assegnatagli nel nuovo sistema".

Analoghe considerazioni possono svolgersi quanto alle decisioni assumibili dalla maggioranza (nelle s.p.a., in tempo successivo al decorso dei 90 giorni) ulteriori a quelle per legge utili a sterilizzare il recesso, aggiungendo: che l'individuazione di ipotesi di possibile compromissione, per loro mezzo, delle aspettative del recedente alla liquidazione, è resa ardua dall'ancoraggio di tali aspettative ad un momento trascorso (anteriore, per le s.p.a., o tutt'al più coincidente, per le s.r.l.) rispetto a quello del recesso medesimo; e che eventuali manovre, a mezzo di deliberazioni o altro, dirette a mettere in forse il diritto di credito del socio alla liquidazione della partecipazione per cui recede, saranno meglio contrastabili, anziché garantendogli un voto minoritario per ciò stesso il più delle volte irrilevante (per non dire di un ancor meno rilevante apporto discorsivo al consesso decisionale), piuttosto (da parte del socio) accedendo ai rimedi posti dall'ordinamento a disposizione del creditore (a partire dalle azioni revocatorie), nonché e soprattutto (da parte dell'interprete) rafforzando la sostanza creditoria della posizione del recedente come non più socio, nel senso di negarne, contrariamente a quanto accade con l'impostazione criticata, il possibile declassamento – al di là dell'unica, ristretta possibilità offerta per legge con le ridette decisioni ad oggetto "preclusivo", nelle s.p.a. entro i 90 giorni successivi – al rango di residualità di chi socio lo è ancora, in ragione di uno scioglimento della società tardivamente voluto da una maggioranza indisponibile a procurare, supplendo alla carenza di utili e riserve disponibili, le risorse occorrenti al rimborso (art. 2437-*quater*, comma 6), anche supinamente astenendosi dal fronteggiare, prestando idonee garanzie (*ex artt.* 2445, comma 4, e 2482, comma 3, c.c.), l'opposizione dei creditori ad una riduzione del capitale che li pregiudichi (artt. 2437-*quater*, comma 7, e 2473, comma 4, c.c.).

A quest'ultimo riguardo, del resto, nessun argomento può trarsi, a puntello della tesi del momento differito di efficacia del recesso, dal rimedio dell'opposizione dei creditori sociali alla eventuale riduzione di capitale, di cui agli artt. 2437-*quater*, comma 7, e 2473, comma 4, c.c., con l'effetto, se accolta, di dar luogo allo scioglimento della società. Tale opposizione, di cui si è sottolineata in dottrina la singolarità a fronte di una riduzione di capitale obbligatoria (anziché volontaria, come nelle fattispecie di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c., richiamati dalle suddette disposizioni)³⁸, lungi dal proteggere un interesse dei credito-

(38) Cfr. CORSI, *op.cit.*, p. 320.

ri sociali – di cui manca in verità alcun indizio – a veder retrocesso il recedente al rango di creditore postergato in residualità al pari degli altri soci, ha piuttosto ed appunto il significato di “un forte potere di interpellare [...] nei confronti diretti della maggioranza intenzionata a proseguire”³⁹, esercitando “una pressione suscettibile di inserirsi, in parallelo con quella esercitata dai recedenti, nella dialettica tra questi ultimi e la maggioranza perché questa, rilevando le azioni oggetto di recesso, eviti riduzioni del capitale sociale”⁴⁰, pena lo scioglimento della società; dove la mancata disponibilità della maggioranza a sopperire alle carenze del patrimonio sociale, pur di mantenere in vita la società, non può risolversi in una tardiva, estrema degradazione del recedente dalla posizione di creditore a quella di pretendente residuale. Sarebbe come dire che, nella contesa fra socio minoritario e maggioranza, nella quale la legge ha munito il primo dell’arma del recesso, le scelte della seconda siano comunque, e fino all’ultimo momento, capaci di disarmarlo⁴¹: tutto il contrario, allora, della logica di rafforzamento del significato di tutela del rimedio, che anima le premesse dell’impostazione qui criticata.

5. Secondo altra opinione, l’adesione all’idea dell’efficacia differita del recesso sorgerebbe altresì dall’esigenza di ricostruire in termini di continuità fra *ex socio* ed acquirente la vicenda acquisitiva in ordine alla partecipazione del recedente, in sede di trasferimento agli altri soci o ai terzi⁴²: per così dire, una sorta di *horror vacui* dell’interprete, restio a concepire soluzioni di continuità o intervalli nella titolarità della partecipazione, che non potrebbe essere trasferita, a recesso già comunicato, se non per via derivativa dal socio e con la partecipazione attiva – ancorché obbligatoria – di quest’ultimo; il quale, dunque, per ciò stesso ne sarebbe ancora il titolare.

Neppure questo argomento convince tuttavia, atteso che la partecipazione sociale, in quanto considerata nella sua obiettiva ed auto-

(39) Cfr. CORSI, *op.cit.*, p. 322 nt. 21.

(40) Cfr. CORSI, *op.cit.*, p. 322.

(41) Ad una simile constatazione sembra pervenire anche MARASÀ, *op.cit.*, p. 793 ss., allorché segnala come sia “evidente al riguardo lo squilibrio tra la posizione del socio recedente e quella della società” (793), e come sia “in definitiva, la maggioranza ad avere l’ultima parola e a rimanere arbitra della conservazione del patrimonio sociale e della valutazione delle risorse necessarie alla prosecuzione dell’attività sociale” (795).

(42) Cfr. REVIGLIONE, *Il recesso nella società a responsabilità limitata*, Milano, 2008, p. 365; ZANARONE, *op.cit.*, p. 821 s.

noma consistenza, che le è tipica nella classe delle società di capitali, ben può oggettivamente sopravvivere alla risoluzione del vincolo partecipativo soggettivo fra socio e società, il quale perda la qualità di socio perché receduto: permanere, cioè, almeno temporaneamente, priva di un titolare, senza dunque dover essere subito acquistata da altri, tantomeno dalla società, che ha piuttosto per legge titolo per disporne.

Sembra dimostrarlo chiaramente, fra l'altro, la norma dettata in tema di decadenza del socio moroso dall'art. 2344, commi 2 e 3, c.c.⁴³, secondo cui pur dopo dichiarato decaduto l'azionista, privato cioè lo stesso della qualità di socio, le azioni già di sua pertinenza possono ancora essere rimesse in circolazione dalla società, almeno entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza, senza perciò potersi dire così frattanto "acquistate" dalla società medesima (verificandosi piuttosto qui la risoluzione dell'acquisto del socio sottoscrittore moroso), alla quale semmai è attribuito dalla legge il potere di disporne, al fine di un estremo tentativo di collocamento presso terzi, dovendo solo in caso di insuccesso le predette azioni essere estinte, con corrispondente riduzione del capitale sociale⁴⁴. Si realizza in tale ipotesi, in altre parole, il passaggio alla società della *disponibilità* (non già della *titolarità*, atteso che non vi ha qui certo un acquisto di azioni proprie) delle azioni già del socio decaduto, quali partecipazioni oggettivamente esistenti ma prive in atto di titolare, per ciò stesso anche solo precariamente sussistenti, perché destinate ad essere annullate se non collocate entro l'anno: partecipazioni, per così dire, "in attesa" di titolarità, semmai incapaci di sopravvivere, oltre il previsto termine legale, all'infruttuosità di tale attesa. E l'eventuale acquirente non si configurerà affatto qui come avente causa dall'azionista decaduto, né d'altra parte come acquirente a titolo originario, bensì come acquirente dalla società, che la disciplina in questione legittima a detenere e collocare le azioni proprie (senza con ciò "acquistarle" al portafoglio sociale) già intestate all'inadempiente, per un tempo imperativamente circoscritto all'esercizio nel quale la decadenza fu pronunciata; realizzandosi così una relazione fra società autrice del collocamento ed acquirente analoga a quella che ha luogo fra società e sottoscrittore di nuove partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale.

(43) Richiama tale indizio normativo nel senso sopra illustrato nel testo CORSI, *op.cit.*, p. 320; e così anche TRIMARCHI, *op.cit.*, p. 528.

(44) Sia permesso al riguardo il rinvio a PERRINO, *Le tecniche di esclusione del socio dalla società*, Milano, 1997, p. 271 ss.

Anche nel caso delle partecipazioni del recedente, allora, non v'è ragione di affermare una dilazione del momento di efficacia del recesso, rispetto alla sua comunicazione, al solo fine di mantenere una postulata continuità di situazioni giuridiche fra receduto ed eventuale acquirente delle sue partecipazioni, di cui non v'è a ben vedere giuridica e logica necessità. Ricevuta la dichiarazione di recesso, la disponibilità delle partecipazioni che ne sono oggetto passa alla società, restandone sospesa la titolarità fino all'eventuale acquisto da parte degli altri soci, di terzi o della stessa società, con l'alternativa dello scioglimento sociale o della estinzione mediante riduzione di capitale, e salvo adozione delle ridette deliberazioni *preclusive*. Frattanto, sono gli amministratori che "offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci" (art. 2437-*quater*, comma 1), e che in mancanza di acquisti da parte di questi ultimi "possono collocarle presso terzi (comma 4); è cioè "la società che offre le azioni agli altri soci o ai terzi, stipula con questi il contratto di trasferimento ed eventualmente le acquista" ⁴⁵.

In ciò non v'è nulla di giuridicamente eterodosso, come prima evidenziato con richiamo alla disciplina della decadenza dell'azionista moroso. Si aggiunga che, anche a non voler ritenere ammissibile l'anzidetta condizione di sospensione o attesa di titolarità, e preferendo piuttosto concepire le azioni dell'azionista decaduto (o receduto) come pur sempre nella sua titolarità fino a ricollocamento o estinzione, non potrà comunque dubitarsi di ciò, che la *disponibilità* delle stesse compete per legge esclusivamente alla società; il che, facendo ancora riferimento alla disciplina del socio inadempiente agli obblighi di conferimento, vale già - ancor prima della dichiarazione di decadenza - a giustificare la vendita "a rischio e per conto" (art. 2344, comma 1, c.c.) o "a rischio e pericolo" (art. 2466, comma 2, c.c.) delle partecipazioni del socio, rispettivamente di s.p.a. o s.r.l., la cosiddetta e tradizionale vendita "in danno" cioè, la quale, avendo carattere coattivo, ha luogo indubbiamente senza ed a prescindere dal concorso del socio medesimo, pur ancora provvisto della titolarità.

Tornando al recesso, il (sembra, necessario) riconoscimento che, in ogni caso, è alla società che compete, nell'ambito del procedimento di liquidazione della quota, l'esclusiva legittimazione a disporre delle partecipazioni del recedente, per realizzarne il collocamento fra i soci o presso terzi oppure l'acquisto da parte della stessa società (utilizzan-

(45) Cfr. CORSI, *op.cit.*, p. 320.

do utili o riserve disponibili), dovrebbe comunque valere a sgombrare il campo dai dubbi talora addotti, circa la necessità che all'atto del trasferimento delle partecipazioni in questione debba intervenire lo stesso receduto ⁴⁶, specie nel caso di s.r.l. ove si tratta di formalizzare la cessione in forma autentica *ex art. 2470, comma 2, c.c.* ⁴⁷, appesantendo il procedimento ed attribuendo al socio, eventualmente riottoso a presentarsi o rilasciare procura, un potere di intralcio se non di eventuale ostruzionismo ⁴⁸ ed al tempo stesso un onere che – realizzandosi integralmente, con il trasferimento ad opera della società delle sue partecipazioni dietro rimborso, il suo interesse all'*exit* ed al disinvestimento, e competendo d'altronde esclusivamente alla società la scelta dell'acquirente, senza che trovi perciò giustificazione che il socio debba entrare in contatto con quest'ultimo – va indebitamente al di là della lettera e dello spirito della legge.

6. Più in generale, appare incongruo differenziare – collocandolo in tempo successivo, e talora anche molto più tardi – il momento della effettiva perdita della qualità di socio e della relativa legittimazione all'esercizio dei corrispondenti diritti sociali, dal momento – stabilito per legge alla data del recesso (art. 2473, comma 3) o in epoca anteriore (art. 2437-*ter*, commi 2, 3 e 5) – cui riferire gli effetti economici della cessazione della qualità di socio, in termini di ancoraggio temporale della valutazione della sua partecipazione.

Si realizzerebbe altrimenti qui una singolare ipotesi di esercizio di diritti disancorati da un "interesse", riferito al riflesso delle proprie scelte sul valore del proprio investimento che, fatta eccezione per ipotesi espressamente previste dalla legge (come nel sistema di legittimazione al voto nelle società con azioni in gestione accentrata, con possibile dissociazione fra titolarità dell'acquirente e legittimazione del precedente titolare, *ex art. 83-sexies t.u.f.*), non pare lecito all'interprete configurare, tenuto conto del principio di correlazione fra entità dell'interesse di cui il socio è portatore e misura dei diritti sociali allo

(46) Cfr. MARASA, *op.cit.*, p. 803 nt. 113, per il quale "quantomeno ai fini del trasferimento agli acquirenti della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, occorre la collaborazione del socio recedente".

(47) Cfr. MALTONI, *op.cit.*, p. 313, per il quale sussisterebbe "l'obbligo per il receduto di presentarsi davanti al notaio per formalizzare la situazione traslativa, salvo che la dichiarazione di recesso non fosse già in forma pubblica o autentica".

(48) Segnala gli inconvenienti teorici e pratici di una simile ipotesi DI CATALDO, *op.cit.*, p. 251.

stesso attribuiti, con particolare riferimento ai più rilevanti diritti amministrativi/corporativi, a garanzia del loro razionale, responsabile e non abusivo esercizio ⁴⁹.

Una incongruità cui non pare rimedi neppure la proposta interpretativa in senso (solo) parzialmente diverso da quanto qui sostenuto, formulata in tema di esclusione del socio di s.r.l. ⁵⁰, secondo la quale occorrerebbe "distinguere tra la titolarità della partecipazione, che persiste fino all'acquisizione che altri ne facciano con le note modalità, e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, del quale il socio viene privato per effetto della decisione di esclusione, salvi gli effetti di eventuali provvedimenti cautelari, e salvo anche un eventuale ripristino in capo al socio in tutti i casi di successiva caducazione della decisione"): dove la persistenza della titolarità della partecipazione non sembra ancora una volta giustificata da altro che da quell'istanza di continuità oggettiva e soggettiva della partecipazione sociale, e insieme di costante corrispondenza della partecipazione come oggetto ad un soggetto che la detenga, che non ha ragion d'essere in tema di partecipazioni a società di capitali, ove se ne colga il preminente profilo obiettivo come m'illudo di aver dimostrato.

7. Non mancano, del resto, al di là delle suesposte critiche alla tesi dell'efficacia differita del recesso, per la debolezza e controvertibilità delle sue ragioni e considerati i gravi inconvenienti pratici del suo accoglimento, anche argomenti direttamente a sostegno dell'opposta visione, nel senso dell'efficacia immediata.

Uno fra questi attiene alla dovuta applicazione – in difetto di chiari indici normativi in senso contrario – della regola propria delle dichiarazioni recettizie *ex art. 1334 c.c.* anche al recesso del socio, in quanto appunto negozio unilaterale recettizio, destinato allora per ciò stesso "a perfezionarsi ed a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria" ⁵¹.

Altro argomento è quello tratto dalla disciplina del recesso da società a tempo indeterminato (artt. 2437, comma 3, e 2473, comma 2, c.c.), dove "si è intervenuti con apposita norma che rinvia l'efficacia

(49) Segnala al riguardo i rischi di "comportamento abusivo ed emulativo del socio" VENTORUZZO, *I criteri di valutazione*, cit., p. 358 nt. 124.

(50) Da CITROLO, *La disciplina statutaria dell'esclusione del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Studi e materiali*, 2009, p. 1425

(51) Cfr. Cass., 19 marzo 2004, n. 5548, cit.; SALAFIA, *op.cit.*, p. 790.

del recesso, nell'interesse della società" ⁵², la quale dispone così del più ampio e complessivo spazio temporale, costituito dai 180 giorni del disposto preavviso più gli ulteriori 180 concessi dalla legge per completare il procedimento di liquidazione ⁵³; lasciando *a contrario* intendere che, in difetto di una espressa previsione di rinvio, la regola applicabile sarebbe quella della immediata efficacia ⁵⁴.

Ed ancora un indizio normativo nel senso ora sostenuto è tratto dall'art. 2532 c.c., in tema di società cooperative, ove si dispone che il recesso, da sottoporre in quell'ambito alla previa valutazione degli amministratori, "ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda"; nel che appare "si sia dovuto intervenire per derogare a quella che si mostra di considerare la regola generale, ovvero quella dell'efficacia immediata del recesso" ⁵⁵.

Accanto poi al prima accennato rilievo testuale, *ex artt. 2437-bis*, comma 3, e 2473, comma 5, c.c., fondato su ciò che per effetto delle decisioni preclusive ivi indicate il recesso, "se già esercitato, è privo di efficacia", dizione che pare conveniente leggere nel senso di un effetto risolutivo (anziché sospensivo), in termini di "privazione" di una già conseguita efficacia ⁵⁶, pure da valorizzare nella direzione qui caldeggiata è il disposto dell'art. 2437-bis, comma 2, che sancisce il divieto di cessione delle azioni per le quali è esercitato il recesso ⁵⁷, insieme all'obbligo del loro deposito – ovviamente, solo se incorporate in certificati azionari – presso la sede sociale: là dove il previsto divieto e (ove applicabile) lo spossessamento si riconnettono qui – a differenza, ad esempio, degli analoghi divieto ed obbligo di deposito, previsti dall'art. 2343, comma 3, ultimo periodo, c.c., pendente il controllo gestorio delle valutazioni dei conferimenti di beni in natura e di crediti, ove si tratta di impedire la circolazione di azioni di cui provvisoria è la stessa intestazione al socio, in caso di riscontrato minor valore oltre la misura di legge del bene conferito, aprendosi le alternative, salvo integrazione in denaro, del loro annullamento o del recesso del conferente (art. 2343, comma 4, c.c.) – in chiave evidentemente funzionale al

(52) Cfr. MALTONI, *op. cit.*, p. 311.

(53) Su ciò che in tale ipotesi il termine legale di 180 giorni per il rimborso decorra dallo spirare del termine di preavviso, cfr. ZANARONE, *op. cit.*, p. 820 nt. 103.

(54) *Ibidem*.

(55) *Loc. cit.*

(56) In questo senso v. pure SALAFIA, *op. cit.*, p. 790.

(57) Divieto non riprodotto dall'art. 2473 c.c. in tema di s.r.l., ma giudicato anche qui analogicamente applicabile da ZANARONE, *op. cit.*, p. 825.

già visto trasferimento alla società della piena disponibilità delle azioni al fine del rimborso al socio, in termini che appaiono inconciliabili con l'idea che il recedente mantenga la titolarità di diritti patrimoniali o anche solo corporativi relativamente a partecipazioni di cui più non dispone (oltre a quanto dianzi osservato in termini di disinteressamento alle loro variazioni di valore in tempo successivo al recesso). E, conviene notare, delle azioni del recedente la società può ben legittimamente disporre già all'indomani della comunicazione di recesso, perciò anche – quanto specificamente alle s.p.a., per le quali un simile termine è previsto – nell'ambito dei 90 giorni entro i quali può all'incontrario adottare le menzionate decisioni sterilizzatrici del rimedio: vale a dire che, fin *da* e *durante* tale iniziale periodo, la disponibilità delle azioni passa integralmente alla società, perdendone titolarità il socio con la connessa legittimazione ai relativi diritti.

In tal senso, non sembra trovi adeguata giustificazione logica e testuale una differenziazione della posizione del recedente, qui specificamente azionista, fra prima e dopo il decorso dei predetti 90 giorni iniziali, quale socio cioè a pieno titolo *medio tempore*, solo successivamente tramutato in creditore della società, in ragione della provvisorietà del recesso finché paralizzabile con la revoca della precedente deliberazione o la decisione di scioglimento. Ciò che muta, fra prima e dopo il predetto decorso, è piuttosto e soltanto la reversibilità degli effetti del recesso ad opera di una possibile scelta attribuita per legge alla maggioranza, che preferisca non subire il travagliato *iter* di una liquidazione al socio o che disperi di reperire acquirenti o risorse per rimborsare le azioni del recedente, senza mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa della società. Ed è scelta rispetto alla quale la previsione legislativa (si ripete, per le sole s.p.a.) dell'indicato termine di 90 giorni acquista unicamente significato, se letta come posizione di un limite temporale alle possibilità di reazione e manovra della società fra prima e dopo il suo decorso: nel senso che, in caso di superamento del limite, si determini l'irreversibilità delle conseguenze del recesso per tutti gli interessi in gioco; e che le stesse decisioni adottabili entro i 90 giorni – revoca della deliberazione fonte del recesso e scioglimento – ancorché pur sempre adottabili anche successivamente, non possano più valere a disinnescare il rimedio, in particolare non potendo neppure lo scioglimento tardivo della società riattrarre più il recedente alla posizione perduta⁵⁸, riallineandolo, dietro ai creditori sociali, alla retrovia dei *residual claimants* composta dagli altri soci.

(58) Cfr. CORSI, *op.cit.*, p. 320 s.

8. Soprattutto, come suggerito da queste ultime notazioni, è una razionale sintassi degli interessi in gioco, a partire dall'interesse del socio minoritario (alla cui tutela si rivolge, come sua *ratio*, il rimedio), addotta come visto a principale puntello – nell'ammesso difetto di indizi normativi perspicui ed univoci⁵⁹ – dell'opposta ricostruzione, ad orientare piuttosto per la tesi dell'efficacia immediata del recesso, a seguito della sua comunicazione alla società.

Ed invero, con tale comunicazione, proprio se ed in quanto subito produttiva di effetti, il socio è posto in grado di mettere alle strette la società, e segnatamente la maggioranza, urgendola con la necessità di una immediata verifica, nelle s.p.a. comunque entro i 90 giorni successivi, circa la praticabilità di ipotesi di rimborso al recedente mediante collocamento delle sue partecipazioni – integralmente rimesso, in virtù del passaggio della loro disponibilità alla società, all'organo amministrativo – presso gli altri soci, terzi o presso la stessa società, o al limite con una riduzione reale del capitale compatibile con la situazione debitoria sociale; offrendo la legge alla stessa maggioranza la possibilità, in caso di esito positivo della verifica, di fruire dell'ampio termine di 180 giorni per realizzare le dette alternative in campo; o, in caso di esito negativo della verifica medesima, la facoltà – nelle s.p.a. entro i primi 90 giorni, nelle s.r.l. (forse, in difetto di un termine *ad hoc*) entro lo stesso termine di 180 giorni previsto per una liquidazione tempestiva – di azzerare il recesso con una manovra "indietro tutta" o al limite un disarmo integrale, rispettivamente mediante un tempestivo dietro front sulle decisioni assunte o la decisione di anticipato scioglimento della società.

In caso invece di inutile decorso dell'indicato termine, la rotta, per restare alla metafora nautica, con le sue insidie e possibilità di naufragio, è ormai a rischio e pericolo della società e della sua maggioranza, non del recedente, che ne è definitivamente fuori. L'assemblea potrà ancora, in caso di riscontrata irrealizzabilità delle prime ottimistiche previsioni, deliberare più avanti lo scioglimento della società (art. 2437-*quater*, comma 6, c.c.), ma tale tardiva decisione non potrà avere lo stesso effetto per il socio di quella assumibile entro il ridotto periodo iniziale: ché altrimenti, se le conseguenze della scelta dissolutiva fossero le stesse, non avrebbe senso alcuno la stessa indicazione legale (quantomeno nelle s.p.a.) di un termine legale di 90 giorni, che solo si spiega attribuendo esclusivamente all'opzione tempestiva l'effetto di reintegrare potestativamente il socio nei ranghi di pretendente resi-

(59) Cfr. DI CATALDO, *op.cit.*, p. 253.

duale, al pari degli altri; mentre lo scioglimento tardivo non potrà che annoverarlo invece sul ponte dei creditori sociali, atteso che il suo diritto al rimborso, ove non disinnescato nei termini di legge, è ormai da ritenersi *definitivamente* (nel senso di non più risolutivamente condizionato alle opzioni preclusive della maggioranza) acquisito, sì che il procedimento di liquidazione delle partecipazioni del socio non possa più risultare assorbito in quello di eventuale liquidazione dell'intera società.

Quanto alla riduzione del capitale sociale – in caso di insuccesso del tentativo di collocamento presso i soci o terzi, e di ulteriore difetto di utili e riserve disponibili per consentire l'acquisto da parte della società, in caso di s.p.a., o comunque permettere l'annullamento e rimborso delle partecipazioni nelle s.r.l. – quale estremo mezzo al fine della liquidazione al socio, l'accoglimento della prevista, possibile opposizione dei creditori sociali determinerà sì lo scioglimento inevitabile della società, ma senza l'effetto *preclusivo* del recesso che la legge unicamente riconosce allo scioglimento *deciso* (stabilendo infatti, solo in tal caso, che il recesso, "se già esercitato, è privo di efficacia") – nelle s.p.a., entro i primi 90 giorni – non invece *subito* dalla società, come nel caso in discorso.

Ed invero, la vigente disciplina non sembra affatto tutelare un interesse dei creditori sociali a contrastare di per sé il collocarsi del recedente in posizione parimenti creditoria della società, attribuendo loro, con il provocato scioglimento, la possibilità di respingerlo all'originario regime di residualità dei soci. L'incombente minaccia dello scioglimento *ex lege* della società, in caso di accoglimento dell'opposizione, fa piuttosto di quest'ultimo rimedio – come anticipato – una potente arma onde forzare la maggioranza (che non ha saputo individuare fra le proprie file o presso terzi un acquirente, e che non può o non vuole incrementare il proprio coinvolgimento economico nella società, alimentandone le riserve) a compiere un estremo tentativo di reperire comunque le risorse occorrenti al rimborso del recedente, se davvero intenzionata a proseguire l'iniziativa societaria, senza intaccare ciò che i creditori – e con essi il punto di vista del mercato – giudicano l'ormai troppo esiguo investimento attuale ⁶⁰. Di modo che lo scioglimento, come chiarisce la relazione illustrativa (§ 11) con specifico ri-

(60) Cfr. CORSI, *op.cit.*, p. 322: "l'esito negativo della *via crucis* di cui all'art. 2437-*quater* dimostra che la società non è in grado di reperire le somme necessarie a mantenere il capitale pre-recesso e neppure è in grado (se fosse accolta l'opposizione dei creditori) di permettersi una sua riduzione".

guardo alle s.r.l. (art. 2472, ultimo comma, c.c.), funge qui da coerente esito dell'insuccesso di tale estremo interpello e della valutazione di inefficienza in esso insita, per il fatto che "né all'interno della società né nel mercato si valuta conveniente fornire la società di mezzi finanziari idonei a consentirne la sana sopravvivenza", sicché "la sua messa in liquidazione non rappresenta una perdita per il sistema economico nel suo complesso".

9. La configurazione di un'efficacia in vario modo differita del recesso, con il connesso riconoscimento al socio della legittimazione all'esercizio *medio tempore* dei diritti sociali, non appare peraltro neppure necessaria, onde scongiurare i pur seri rischi, talora adottati dagli interpreti con specifico riferimento alla possibile disattivazione *ex post* del rimedio (per effetto delle indicate decisioni sterilizzatrici appannaggio alla maggioranza, *ex artt.* 2437-*bis*, comma 3, e 2473, comma 5, c.c.), ed alla conseguente possibilità che il recedente, così reintegrato – a distanza anche di molto tempo, in particolare nelle s.r.l. – nella posizione di socio, abbia frattanto perduto, per inutile decorso dei rispettivi termini di decadenza, occasioni di esercizio di prerogative sociali, quali impugnazioni di decisioni invalide dei soci o diritti di opzione relativi a deliberazioni di aumento reale del capitale, le une e le altre assunte fra la comunicazione del recesso e la sua forzata disattivazione.

Ed invero, quanto anzitutto alle eventuali decisioni annullabili, assunte dalla società dopo la comunicazione di un recesso più tardi sterilizzato mediante revoca della decisione cui si riferiva, un'efficace tutela dell'interesse del recedente, anziché attraverso un perdurante diritto – e però anche onere – di impugnarle tempestivamente ancor prima dell'anzidetta revoca⁶¹, sembra piuttosto da rinvenirsi avvertendo che il relativo termine di decadenza non ha potuto decorrere per il socio medesimo a partire dalla comunicazione del suo recesso, stante l'impossibilità *giuridica* legata alla perdita della stessa qualità di socio, e comincerà piuttosto il suo decorso dal momento della sua eventuale reintegrazione, in ossequio alla regola di cui all'art. 2935 c.c., per cui la prescrizione così come la decadenza (non essendo il predetto articolo fra le norme sulla prescrizione – relative a interruzione e sospensione – espressamente dichiarate inapplicabili alla decadenza, *ex*

(61) Cfr. in tal senso GALLETTI, *Il recesso nelle società di capitali*, cit., p. 472 nt. 63.

art. 2964 c.c.) "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" ⁶².

Analogamente è a dirsi con riferimento al termine per l'esercizio di un ulteriore recesso, in ordine a decisioni a ciò legittimanti prese fra la comunicazione di recesso originaria e la sua neutralizzazione (mercé successiva revoca della deliberazione cui lo stesso si correlava) ⁶³: termine che pure sembra logico far iniziare a decorrere dal giorno in cui il primo recesso sia divenuto inefficace, piuttosto che onerare il socio di esercitare cautelativamente un recesso ripetuto nei termini ordinari, onde evitare di perderne il diritto in caso di reintegro a decorso avvenuto.

Ed anche il rischio che il socio, nel caso in cui la società revochi successivamente la deliberazione legittimante il suo recesso, si ritrovi titolare di una partecipazione diluita per effetto di un aumento di capitale deliberato *medio tempore*, relativamente al quale – stando all'idea dell'efficacia dissolutiva immediata del rimedio – gli sarebbe stato precluso l'esercizio tempestivo del diritto di sottoscrizione (di cui agli artt. 2441, comma 1, e 2481-*bis*, comma 1, c.c.) ⁶⁴, sembra da risolversi, non già postulando (com'è francamente incongruo) che il recedente, in quanto tuttora socio, eserciti in via prudenziale (paventando il disinnesco nei modi detti del suo originario rimedio) l'opzione sulle nuove partecipazioni post recesso, sostenendo a tal fine i connessi esborsi, malgrado abbia manifestato già il suo disinteresse ad una prosecuzione del rapporto partecipativo ⁶⁵; bensì chiarendo che pure in tal caso il termine – al pari di ogni altro termine di decadenza, ancorché contrattualmente stabilito, ai sensi dell'art. 2965 c.c. – per l'esercizio del diritto di opzione del socio, receduto prima della stessa delibera di

(62) Nel senso dell'applicabilità anche alla decadenza dell'art. 2935 c.c., cfr. V. TEDESCHI, *Decadenza (dir. e proc. civ.)*, in *Enc.dir.*, XI, Milano, 1962, p. 790; ROMA, *sub art. 2964*, in *Comm. breve al cod.civ.*, a cura di Cian-Trabucchi, 10^a ed., Padova, 2011, p. 3825; AMMIRATI, *sub art. 2964*, in *Codice civile*, a cura di Alpa e Mariconda, III, 3(a) ed., Milano, 2013, p. 3772.

(63) Esempio questo addotto da CALLEGARI, *op.cit.*, p. 1414, fra le "gravi conseguenze" che indurrebbero a scartare la tesi dell'efficacia immediata del recesso.

(64) Segnala un simile rischio dell'opinione dell'efficacia immediata ZANARONE, *op.cit.*, p. 824 nt. 114.

(65) E sarebbe peraltro (non semplice) da chiarire, nel caso in cui la deliberazione legittimante il recesso non venga invece revocata, la sorte delle nuove partecipazioni così sottoscritte, posto che il rimborso al recedente è come visto ancorato per legge al momento del recesso nelle s.r.l. (art. 2473, comma 3, c.c.), e ad epoca anteriore alla deliberazione che lo giustifichi nelle s.p.a. (art. 2437-*ter*, commi 1-3 e 5).

aumento ma poi forzosamente reintegrato mediante revoca preclusiva della decisione legittimante il rimedio, decorra solo a partire dalla stessa reintegrazione, quale momento di possibilità *giuridica* per il socio di esercitare il diritto; e che perciò la maggioranza, ove abbia in animo di precludere nei modi di legge l'efficacia delle dichiarazioni di recesso ricevute, possa sì frattanto avviare ma non già invece definire procedure di aumento del capitale sociale, a pena di illegittimità e comunque instabilità delle stesse, se non dopo aver consentito anche ai recedenti "neutralizzati" e reintegrati in soci l'esercizio – pur, necessariamente, a termine differito – dei loro diritti di sottoscrizione.

Riguardo infine al supposto interesse del recedente – cui l'impostazione criticata vorrebbe offrire tutela, rinviando l'efficacia del recesso rispetto alla sua comunicazione, e legittimando frattanto il socio quantomeno all'esercizio dei diritti corporativi – a non subire le decisioni *medio tempore* assunte dagli altri soci (dopo il dichiarato recesso) che potrebbero essergli pregiudizievoli ⁶⁶, ed in particolare a partecipare a quelle stesse decisioni, con cui la maggioranza potrebbe per legge sterilizzare *ex post* il rimedio pur già esercitato, alle considerazioni prima svolte circa comunque l'irrilevanza della caldeggiata partecipazione, atteso il connotato tipicamente minoritario del socio che recede, va aggiunto come, se è vero che, stando all'impostazione qui preferita, il socio minoritario recedente, nella misura in cui spogliato dei diritti amministrativi, potrà al limite anche soggiacere all'eventuale revoca della precedente deliberazione legittimante il rimedio, assunta – come subito si dirà – con un *quorum* costitutivo immutato ma deliberativo ridotto, non si vede quale sarebbe l'interesse meritevole di tutela dello stesso socio ad opporsi al ritiro (conforme all'interesse sociale di evitare un indesiderabile impatto patrimoniale del recesso e magari anche un contenzioso) di una decisione che con il proprio recesso ha contestato, sì da doverne postulare una perdurante legittimazione all'intervento ed al voto.

Non va poi trascurato che, sul presupposto qui sostenuto che dal momento della comunicazione alla società il recesso acquisti efficacia immediata (ancorché non definitiva, fino all'inutile decorso del termine, 90 giorni nelle s.p.a. e 180 giorni nelle s.r.l., per l'adozione delle delibere c.d. *preclusive*, di cui agli artt. 2437-*bis*, comma 3, e 2473,

(66) Cfr. fra gli altri VENTORUZZO, *Recesso da società a responsabilità limitata*, cit., p. 458 nt. 85, per il quale si tratterebbe di "evitare che il socio recedente subisca, in conseguenza della revoca, decisioni alle quali non ha potuto prendere parte nel frattempo assunte dagli altri soci".

comma 5, c.c.), nel senso della perdita da parte del socio della titolarità delle partecipazioni relative (nelle s.p.a., di quelle azioni per cui il recesso, anche parziale, è dichiarato) e del passaggio della relativa disponibilità (non invece titolarità) alla società, in attesa del collocamento presso un nuovo titolare (incluso, nelle s.p.a., il successivo acquisto da parte della stessa società disponente), dallo stesso momento, e fino al collocamento presso nuovo titolare, le medesime partecipazioni dovranno considerarsi come pur astrattamente munite di un diritto di voto (non invece dello stesso istituzionalmente *prive*, come nell'ipotesi contemplata dall'art. 2368, comma 1, c.c.) che tuttavia non può essere in concreto esercitato – come nel caso (di sospensione *occasionale* del diritto di voto) di cui all'art. 2368, comma 3, c.c. – né dal socio né ovviamente dalla società, la quale delle partecipazioni suddette ha provvisoriamente la sola disponibilità, non la titolarità. Di modo che, stando all'ultima disposizione citata, tali partecipazioni dovranno essere comunque computate ai fini dell'integrazione del *quorum* costitutivo della decisione da assumere, e sottratte solo ai fini del *quorum* deliberativo.

Da ciò deriva che, invariato rimanendo il capitale assunto a base di calcolo per il *quorum* costitutivo, e non potendo le partecipazioni colpite dal recesso intervenire alla decisione finché in attesa di nuovo titolare, sia quanto alle decisioni, per così dire, da assemblea ordinaria di s.p.a. e nelle s.r.l. da art. 2479, comma 6, c.c., sia e soprattutto quanto alle decisioni a *quorum* insieme costitutivo e deliberativo rafforzato, da assemblea straordinaria di s.p.a. cioè (e nelle s.r.l. ai sensi dell'art. 2479-*bis*, comma 3, c.c.), ne risulterà grandemente ostacolata l'assunzione di decisioni che la stessa maggioranza non avrebbe potuto adottare in caso di intervento e voto contrario del socio, confinando un simile rischio ad ipotesi tutto sommato limitate, ed in ogni caso scongiurando che esigue minoranze divengano maggioranza rispetto specialmente alla decisioni (quelle riservate, nelle s.p.a., all'assemblea straordinaria) più incisive sull'organizzazione sociale.

La tesi dell'efficacia differita del recesso, in tal senso, con i suoi dichiarati obiettivi di rafforzata tutela dell'interesse del socio, sembra non considerare adeguatamente, insieme al rilievo tipico minoritario del recedente, anche il meccanismo di formazione della volontà sociale, comunque idoneo a tutelarlo da arrembaggi della maggioranza in suo pregiudizio fino all'attuazione del rimborso: i quali comunque, se ed ove antiggiuridicamente attuati, troveranno sufficiente sanzione nell'attivazione da parte del recedente dei pertinenti rimedi risarcitori, senza necessità di ritardarne l'*exit* perpetuandone diritti e poteri da

socio, non più rispondenti all'ordinario interesse sottostante a tale posizione, in guisa d'altronde da porre in crisi quella certezza dei rapporti e delle situazioni giuridiche, che è istanza irrinunciabile di una corretta ed efficiente dialettica fra minoranza e maggioranza, in sede di attuazione dei rispettivi interessi e tutele.

MICHELE PERRINO